

Codice A1703B

D.D. 24 agosto 2021, n. 738

Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1191 e 2021/74. Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus). Eradicazione focolaio in Piemonte. Grant Decision Number SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT. Presa d'atto dei verbali di constatazione ai fini del finanziamento degli interventi di eradicazione.



ATTO DD 738/A1703B/2021

DEL 24/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1191 e 2021/74. Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus). Eradicazione focolaio in Piemonte. Grant Decision Number SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT. Presa d'atto dei verbali di constatazione ai fini del finanziamento degli interventi di eradicazione.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, che prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

Vista la L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", in particolare, l'art. 92, comma 1, lettera d) che prevede, la prescrizione di misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori.

Vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" e in particolare il procedimento n. 73 in capo al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici "Applicazione delle misure di emergenza, delle lotte obbligatorie e degli interventi relativi agli organismi di quarantena".

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- in particolare, l'art. 26 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina, tra l'altro, l'erogazione di aiuti destinati ad indennizzare danni causati da epizootie ed organismi nocivi ai vegetali, che, tra l'altro, prevede:

- al paragrafo 2, che gli aiuti siano erogati in relazione a misure atte ad eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ed al Regolamento n. 2016/2031/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- al paragrafo 5, che gli aiuti possano essere pagati direttamente alle aziende interessate;

- al paragrafo 6, che gli aiuti siano introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali e siano erogati entro quattro anni da tale data;

- al paragrafo 8, che, nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanzino, secondo quanto indicato alla lettera c), i costi per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;

- il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione del 26 settembre 2019 che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus);

- i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1191 e 2021/74 della Commissione che istituiscono misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), con l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615;

Considerato che l'organismo nocivo ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) è un virus del pomodoro, identificato per la prima volta su pomodoro in Israele nel 2014 e successivamente in Giordania nel 2015. Si sono verificati casi di infezioni in Germania e in Messico, dove il virus ha causato sensibili danni alle coltivazioni di pomodoro e peperone. I sintomi possono variare con la varietà, le condizioni climatiche e la stagionalità, fino ad un quadro completamente asintomatico. Quando i sintomi sono presenti, i frutti delle piante infette perdono valore di mercato o non sono commercializzabili.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha accertato, a seguito di segnalazione di sospetta presenza da parte dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Torino, del suddetto organismo nocivo in una azienda con serre di produzione di pomodoro in coltura idroponica, e ha applicato le misure fitosanitarie previste dalla normativa vigente al fine di eradicare l'organismo nocivo in Piemonte;

Vista la comunicazione ufficiale al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, DISR V – Servizio fitosanitario centrale, prot. 12986 del 20/05/2019, relativa del ritrovamento di Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Piemonte.

Vista la notifica ufficiale nel sistema Europhyt (outbreak 809 del 26 maggio 2019) di ritrovamento del focolaio nel Comune di Bra di ToBRFV;

Vista l'analisi per la gestione del rischio (PRA) EPPO 20-26052 di settembre 2020 relativa al ToBRFV;

Preso atto che con prescrizione ufficiale da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, prot. n. 13592 del 27/05/2019, è stata disposta la distruzione della coltivazione di

pomodoro risultata infetta, finalizzata a eradicare l'organismo nocivo, comportando l'impossibilità di raccogliere la relativa produzione da parte dell'azienda coinvolta;

Considerato che al fine di evitare la diffusione del virus e ulteriori danni a tutto il comparto orticolo piemontese, è stata necessaria una tempestiva distruzione del materiale vegetale infetto;

Preso atto che, essendo il virus molto contagioso e la produzione di pomodoro colpita effettuata in coltura idroponica, l'azienda, a seguito di specifiche prescrizioni da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, ha dovuto distruggere la produzione e le piante infette (estirpazione, stoccaggio e abbruciamento dei residui), provvedere alla distruzione e allo smaltimento di tutto il materiale presente nella serra (teli pacciamanti, sacchetti in cocco perlite) ed effettuare la disinfezione delle serre e delle strutture, sostenendo spese di materiali di consumo e di manodopera per un importo pari a euro 103.167,44;

Dato atto che in data 20/09/2019 è stata effettuata nel sistema Europhyt (outbreak 809) la notifica ufficiale di eradicazione del focolaio nel Comune di Bra.

Considerato che la Commissione europea ha effettuato un Audit in modalità a distanza, DG(SANTE) 2021-7278, nel periodo fra il 1° e il 9 febbraio 2021, sulla situazione e sui controlli per ToBRFV in Italia nelle regioni dove il virus è stato ritrovato (Sicilia, Piemonte, Toscana).

Preso atto che la Commissione con nota Ref. Ares(2021)3254322 del 17/05/2021 ha inviato l'esito dell'Audit e ha valutato che le misure attuate sono state idonee a eradicare il virus dai siti infetti individuati e a prevenire la diffusione dell'agente patogeno ad altri luoghi di produzione.

Considerato:

- che in Piemonte sono presenti coltivazioni di pomodoro da mensa (114 ettari) in particolare nell'area di Bra (CN); e sono presenti 56 aziende vivaistiche con una produzione di oltre 17 milioni di piantine di pomodoro;
- che le coltivazioni di pomodoro da mensa in ambiente protetto in Piemonte sono una produzione importante dal punto di vista economico per le aree a particolare produzione orticola;
- che la produzione vivaistica orticola piemontese è un comparto di particolare rilevanza;

Visto il Regolamento 652/2014/UE che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che all'art. 16, definisce le Misure ammissibili per le quali possono essere concesse sovvenzioni;

Preso atto che:

- in data 20 settembre 2019, protocollo 23933/A1703A, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha avanzato, attraverso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, DISR V – Servizio fitosanitario centrale la richiesta di cofinanziamento per gli interventi di eradicazione di cui al Regolamento (UE) n. 652/2014 per le misure di eradicazione del focolaio di ToBRFV poste in atto e per i danni subiti;
- la Direzione Generale "Salute e sicurezza alimentare" della Commissione europea con la Grant Decision Number SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT ha approvato la richiesta di cofinanziamento per gli interventi di eradicazione del focolaio del virus Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV in Piemonte, in base alle spese ammissibili definite dal Regolamento (UE) n. 652/2014 ;
- per il Piemonte è stata approvato un cofinanziamento (da parte dell'UE e del MIPAAF) ammontante complessivamente ad euro 111.494,70 per gli interventi di eradicazione per il focolaio di ToBRFV;
- i pagamenti sostenuti da parte dell'azienda per tutte le misure attuate nell'ambito della decisione di sovvenzione SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT, sono stati effettuati prima della data di presentazione della domanda;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inviato il 15 gennaio 2021 la richiesta di pagamento e il report tecnico finale per le Regioni coinvolte;

- la Regione Piemonte ha atteso l'adozione della Grant Decision per iscriverne in competenza sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021 - euro 111.241,71 e procedere successivamente con l'impegno e la liquidazione del contributo per compensare le spese di eradicazione al beneficiario.

Preso atto che:

- il cofinanziamento pubblico approvato con Grant Decision Number SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT prevede il 50% di quota comunitaria e il 50% di quota nazionale;

- sono stati iscritti nello stato previsionale dell'entrata del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021:

- euro 55.747,35 sul capitolo di entrata 28532/2021 - quota comunitaria;

- euro 55.494,36 sul capitolo di entrata 20565/2021 - quota nazionale;

- sono stati iscritti nello stato previsionale della spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021:

- euro 55.747,35 sul capitolo di spesa 173880/2021 (Missione 16 – Programma 1603) quota comunitaria;

- euro 55.494,36 sul capitolo di spesa 173882/2021 (Missione 16 – Programma 1603) quota nazionale;

Ritenuto necessario:

- approvare l'Allegato 1 alla presente Determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale in cui è descritta la situazione del focolaio, gli interventi di eradicazione e di distruzione delle piante, di smaltimento dei materiali e di disinfezione delle strutture e in cui è stata individuata l'azienda beneficiaria a seguito delle intervenute variazioni societarie;

- approvare l'Allegato 2 alla presente Determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale in cui è riportata la quantificazione dei costi sostenuti per i materiali di consumo e per la manodopera impiegata per gli interventi di eradicazione e di distruzione delle piante, di smaltimento dei materiali e per la disinfezione delle serre e delle strutture, per un importo complessivo pari a euro 103.167,44;

Dato atto che il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha redatto verbali di constatazione relativi agli accertamenti in loco e alla presa d'atto della documentazione, presentata dall'azienda e agli atti del Settore, riguardante i costi sostenuti per gli interventi di eradicazione e di smaltimento dei materiali;

Dato atto che le agevolazioni concesse nell'ambito del regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Preso atto che:

- il contributo è già stato approvato dalla Commissione europea con la Grant Decision Number SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT in base alle spese ammissibili definite dal Regolamento (UE) n. 652/2014;

- le spese sono rendicontate con i criteri e le regole definite dal Regolamento (UE) n. 652/2014;

Ritenuto di stabilire che con successivo provvedimento verrà predisposto l'impegno e la liquidazione del contributo all'unica azienda beneficiaria, per compensare i costi sostenuti per gli interventi di eradicazione del focolaio del virus Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto che la Direzione Generale "Salute e sicurezza alimentare" della Commissione europea con la Grant Decision Number SANTE/EM/PH/2020/SI2.834373/IT ha approvato la richiesta di cofinanziamento per gli interventi di eradicazione del focolaio del virus Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV in Piemonte in base alle spese ammissibili definite dal Regolamento (UE) n. 652/2014;
2. di prendere atto dei verbali di constatazione relativi agli accertamenti in loco e alla presa visione della documentazione, presentata dall'azienda, agli atti del Settore, riguardante i costi sostenuti per l'eradicazione e per lo smaltimento dei materiali;
3. di approvare l'Allegato 1 alla presente Determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale in cui è descritta la situazione del focolaio, gli interventi di eradicazione e di distruzione delle piante, di smaltimento dei materiali e di disinfezione delle strutture e in cui è stata individuata l'azienda beneficiaria a seguito delle intervenute variazioni societarie;
4. di approvare l'Allegato 2 alla presente Determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale in cui è riportata la quantificazione dei costi sostenuti per i materiali di consumo e per la manodopera impiegata per gli interventi di eradicazione e di distruzione delle piante, di smaltimento dei materiali e per la disinfezione delle serre e delle strutture, per un importo complessivo pari a euro 103.167,44;
5. di stabilire che con successivo provvedimento verrà predisposto l'impegno e la liquidazione del contributo all'unica azienda beneficiaria compensare i costi sostenuti per interventi di eradicazione del focolaio del virus Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci